Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 108-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazione Pag. 3302

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

Testo del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 1985, n. 155: « Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale » . Pag. 3303

Testo del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 1985, n. 156: « Proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti » . Pag. 3306

Avviso di rettifica alla legge 20 febbraio 1985, n. 41, recante: « Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 52 del 1° marzo 1985) . Pag. 3306

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 26 aprile 1985.
Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per il whisky prodotto in Spagna . Pag. 3306

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1984

DECRETO 7 giugno 1984, n. **1190.**
Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato . . . . Pag. 3307

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Marche . . . . Pag. 3307

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di magistero dell'Università « La Sapienza » di Roma . . . . Pag. 3308

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Paluzza, Carmignano di Brenta, Genzano di Lucania, Marcon, Treviso e Varmo . . . . Pag. 3308

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano e stabilimenti in Gallicano e Lucca, uffici di Milano, depositi di Napoli e Genova . . . . . Pag. 3308

Ministro per il coordinamento della protezione civile:

Disposizioni volte all'acceleramento della realizzazione degli interventi di urbanizzazione. Integrazioni e modifiche dell'ordinanza n. 308/FPC/ZA del 2 agosto 1984. (Ordinanza n. 525/FPC/ZA) . . . . Pag. 3308

Modificazioni all'ordinanza n. 417/FPC/ZA del 15 novembre 1984, concernente sospensione di taluni termini in favore della popolazione del comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 17 e 24 ottobre 1984. (Ordinanza n. 538/FPC/ZA) . . . . Pag. 3309

Disciplina degli indennizzi dei fabbricati da espropriare per la realizzazione dell'insediamento di Monterusciello e modalità di assegnazione degli alloggi. (Ordinanza numero 539/FPC/ZA) . . . . Pag. 3309

Costituzione di una commissione per lo svolgimento di attività di consulenza e controllo sugli interventi di riattazione degli edifici e opere danneggiate dal terremoto del 17 e 24 ottobre 1984 nel comune di Zafferana Etnea. Pag. 3310

Ministro per il coordinamento della protezione civile (Designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219): Attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Nuove disposizioni per l'esame delle progettazioni relative alle opere di infrastrutturazione dei nuclei industriali. Abrogazione delle ordinanze n. 9/219/ZA, n. 13/219/ZA e n. 26/219/ZA rispettivamente dell'8 agosto, del 2 ottobre 1984 e del 4 gennaio 1985. (Ordinanza n. 34/219/ZA). Pag. 3310

Regione Lombardia:

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Capriate S. Gervasio, Carate Urio, Spriana e Rho. Pag. 3311

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Locate Varesino, Buccinasco, Sedriano, Vercurago, Carobbio degli Angeli, Albosaggia, Domaso, Moltrasio, Alagna Lomellina e Bonate Sopra . Pag. 3311

Variante al programma di fabbricazione del comune di Gussago . . . . . Pag. 3311

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti: Concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Milano. Pag. 3312

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale:

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente per l'area di impiego sensori radar e automazione operativa . Pag. 3315

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente per l'area di impiego servizio informativo aziendale . Pag. 3317

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente per l'area di impiego attività radiomisure . . . . Pag. 3319

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente per l'area di impiego ricerca e sviluppo . . . Pag. 3321

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma: Concorso ad un posto di aggiunto di segreteria . . . . Pag. 3323

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 3323

REGIONI

Regione Marche

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1985, n. **9.**

Organizzazione dei servizi multizonali di sanità pubblica. Pag. 3324

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1985, n. **13.**

Partecipazione azionaria della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia alla società « Idrovie S.p.a. » . . Pag. 3325

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1985, n. **14.**

Provvidenze per favorire la ricerca e l'attività estrattiva delle pietre ornamentali per la valorizzazione del settore marmifero nella regione Friuli-Venezia Giulia e modificazioni all'art. 31 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70. Pag. 3326

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1985, n. **15.**

Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle elezioni provinciali e comunali Pag. 3327

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1985, n. **16.**

Attività di produzione, organizzazione, intermediazione ed assistenza tecnica. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, concernente la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo . . . . Pag. 3328

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985, n. **1.**

Integrazione all'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 21, relativo all'inquadramento del personale delle opere universitarie . . . . Pag. 3329

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985, n. **2.**

Norme in materia di consorzi di sviluppo industriale in Abruzzo . . . . Pag. 3329

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985, n. **3.**

Norme integrative alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 45, avente per oggetto: « Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione Abruzzo ». Pag. 3331

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 108 DEL 9 MAGGIO 1985:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 1985.

Caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

(1305)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 304ª seduta pubblica per martedì 14 maggio 1985, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Assegnazione di progetti di legge a commissioni in sede legislativa.
Interpellanze e interrogazioni.

(2491)

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 53 del 2 marzo 1985) **coordinato con la legge di conversione 26 aprile 1985, n. 155** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 101 del 30 aprile 1985): **« Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale ».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Le note sono state redatte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in applicazione degli articoli 6, primo comma, e 8 della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430, sono differiti al 31 maggio 1985.

2. *A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, restano fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile.*

3. *Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il personale femminile.*

4. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

5. Il termine di cui all'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, già prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente differito al 31 maggio 1985.

6. Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, già differito dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è ulteriormente differito al 1° gennaio 1986.

6-bis. Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è abrogato.

6-ter. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le parole « 22.500 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 22.900 miliardi ».

7. *All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.175 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia », quanto all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985, e, quanto al restante importo di lire 400 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985.*

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(*Soppresso*)

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La legge di conversione, oltre l'art. 1 recante le modifiche al decreto-legge convertito, contiene l'art. 2, che dispone quanto appresso:

« Art. 2. — Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, non convertito in legge ».

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1, 2 e 3:

— Poichè i tre commi del testo coordinato rinviano a disposizioni normative, che a loro volta contengono altri rinvii, si ritiene opportuno, a fini informativi, fornire un quadro aggiornato degli sgravi contributivi ai quali fanno riferimento i primi tre commi dell'art. 1:

A) Sgravi per fiscalizzazione

a) *Sgravio fondamentale*:

Misura del beneficio: 3,51 punti per il personale maschile, 8,15 punti per il personale femminile (art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30).

Destinatari: imprese manifatturiere ed estrattive, imprese commerciali esportatrici abituali, imprese alberghiere anche con prestazioni termali, pubblici esercizi ed aziende per la somministrazione di bevande ed alimenti, agenzie di viaggio, complessi turistico ricettivi all'aria aperta, imprese artigiane escluse le edili ed affini, imprese che, costituitesi come S.p.a., esercitano in forma industriale attività di progettazione di impianti industriali, aziende idrotermali anche se non annesse ad imprese alberghiere, imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche, impiantistica nel settore metalmeccanico, agenzie di stampa, autotrasporti, agricoltura, imprese armatoriali.

b) *Sgravio aggiuntivo*:

Misura del beneficio: 5,74 punti (art. 1, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267).

Destinatari: imprese industriali ed artigiane dei settori manufatturieri ed estrattivi ed imprese impiantistiche del settore metalmeccanico (art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 782).

c) *Sgravio aggiuntivo per le imprese operanti nel Mezzogiorno*:

Misura del beneficio: 2,54 punti (art. 1, comma 2, della legge 28 novembre 1980, n. 782).

Destinatari: imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi ed imprese impiantistiche del settore metalmeccanico operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

d) *Sgravi per fiscalizzazione nel settore commercio*:

Misura del beneficio: 3,38 punti per il personale maschile, 8,65 punti per il personale femminile.

Destinatari: imprese commerciali ad eccezione di quelle considerate esportatrici abituali. (Fonte: art. 4, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge 11 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n 638).

e) *Sgravi per fiscalizzazione nel settore agricolo*:

1) Sgravio fondamentale:

Misura del beneficio: 2 punti.

Destinatari: imprese agricole. (Fonte: art. 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 1982, n. 267).

2) Sgravio aggiuntivo:

Misura del beneficio: 25 per cento del complesso dei contributi.

Destinatari: imprese agricole limitatamente agli operai a tempo indeterminato. (Fonte: art. 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

B) Sgravi per il Mezzogiorno

La materia è regolata dagli articoli 1 e 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato da ultimo dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), e dall'art. 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, che di seguito si riportano:

1) Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è il seguente:

«Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola».

2) Il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è il seguente:

«A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati all'art. 1 del presente testo unico.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce tra i datori di lavoro ed i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestano la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei sovraindicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta, seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno individuati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie, le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste al comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare — a decorrere dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito delle opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394 ».

3) Il testo dell'art. 10, comma primo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è il seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1985, le misure dello sgravio contributivo di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono stabilite, rispettivamente, nel 9,25 per cento e nel 19,25 per cento delle retribuzioni, restando conseguentemente determinate in 8,50 per cento e 0,75 per cento le misure indicate al terzo comma del medesimo articolo 59. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1986 le suddette misure sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, all'8,50 per cento ed al 18,50 per cento. Dalla predetta data del 1° gennaio 1986 cessa di avere applicazione il terzo comma del suddetto articolo 59 ».

4) Il testo dell'art. 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è il seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia ».

Nota all'art. 1, *comma* 4:

— Il testo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è il seguente:

« Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797, e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

L'articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate" ».

Nota all'art. 1, *comma* 5:

— Il testo dell'art. 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, di cui si proroga la validità, è il seguente:

« Ai datori di lavoro con aziende o singole attività operative ubicate nel territorio del comune di Ancona colpito dai movimenti franosi di cui al primo comma dell'articolo 1, relativamente al personale dipendente ivi occupato, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 13 dicembre 1982 e fino al 31 dicembre 1983.

L'esonero di cui al comma precedente è esteso a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per tutti i lavoratori autonomi, che operavano alla data del 13 dicembre 1982 nel territorio del comune di Ancona colpito da movimenti franosi ».

Nota all'art. 1, *comma* 6:

— Il testo dell'art. 13, comma secondo, della legge 10 maggio 1982, n. 251, di cui si differisce l'applicazione, è il seguente:

« Per il settore industriale con effetto dal 1° gennaio 1984 sarà emanata una nuova tariffa dei premi che considererà anche la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge ».

Nota all'art. 1, *comma* 6-bis:

— Il testo del quinto comma dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il cui secondo periodo è abrogato, è il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1985, a modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, le somme corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai lavoratori interessati, a titolo di integrazione salariale, sono soggette all'atto della loro liquidazione alle vigenti ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dalla stessa data le medesime somme sono altresì soggette alle vigenti aliquote contributive previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti ».

Nota all'art. 1, *comma* 6-ter:

— Il testo del sesto comma dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il cui ammontare del complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS viene elevato a 22.900 miliardi, è il seguente:

« Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1985 in lire 22.500 miliardi ».

(2419)

Testo del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 53 del 2 marzo 1985) **coordinato con la legge di conversione 26 aprile 1985, n. 156** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 101 del 30 aprile 1985): **« Proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti ».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Art. 1-*bis*.

Per sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, *il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge* 30 *dicembre* 1979, *n.* 663, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio* 1980, *n.* 33, *e nella legge* 16 *maggio* 1984, *n.* 138, *alla copertura dei posti vacanti nell'organico delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante l'assunzione di idonei del concorso a* 1000 *posti di vigile del fuoco pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 12 *agosto* 1983, *n.* 221.

Art. 2.

1. La scadenza del contratto a termine per l'assunzione degli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, è prorogata al 15 giugno 1985.

2. L'onere finanziario derivante dalla proroga di cui al precedente comma 1 fa carico all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

Art. 3.

(*Soppresso*)

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La legge di conversione, oltre l'art. 1 recante le modifiche al decreto-legge convertito, contiene l'art. 2, che dispone quanto appresso:

« Art. 2. — Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903 ».

NOTE

Nota all'art. 2, *primo comma*:

La legge 15 giugno 1984, n. 245, concerne l'elaborazione del piano generale dei trasporti. L'art. 3 di detta legge, nei primi due commi, dispone:

« Le funzioni istruttorie ai fini dell'approntamento del piano sono svolte da un'apposita segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti, per il funzionamento della quale il Comitato di cui al precedente articolo 2 si avvale, entro il limite complessivo di cinquanta unità, di un contingente di personale stabilito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e della marina mercantile.

Il predetto contingente è composto, mediante apposito comando, da dipendenti dei Ministeri di cui al primo comma e di altre amministrazioni dello Stato, nonché, ove occorra, da personale degli enti pubblici. Fanno altresì parte del contingente non più di quindici esperti assunti con contratto a termine per prestazioni professionali di elevata qualificazione con scadenza non oltre il 31 dicembre 1984, con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497 ».

Nota all'art. 2, *secondo comma*:

Il testo dell'art. 5 della legge 15 giugno 1984, n. 245, è il seguente:

« All'onere relativo alla predisposizione e alla redazione dell'intero piano, entro il limite di 25 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1984.

All'uopo la predetta somma sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per lo stesso anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio ».

(2492)

Avviso di rettifica alla legge 20 febbraio 1985, n. 41, recante: « Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 52 del 1° marzo 1985).

Nel primo comma, lettera *a*), dell'art. 18 della legge citata in epigrafe, dove è scritto: « ... revoca e *decorrenza* ... », leggasi: « ... revoca e *decadenza* ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 aprile 1985.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per il whisky prodotto in Spagna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle pro-

dotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto ministeriale;

Considerato che le autorità spagnole hanno comunicato che l'organismo abilitato a rilasciare i suddetti certificati per il whisky prodotto in Spagna è il Ministero dell'industria - Direzione generale della piccola e media industria nonché dipendenti direzioni territoriali di industria ed energia;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dal Ministero dell'industria - Direzione generale della piccola e media industria nonché dipendenti direzioni territoriali di industria ed energia sono idonei ad attestare la rispondenza del whisky spagnolo ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che il whisky possiede i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti;

attestazione che il whisky non contiene alcool di sintesi e che è stato invecchiato almeno tre anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(2423)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 giugno 1984, n. **1190.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 1190. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Dumenza (Varese), con atto 18 giugno 1976, n. 19305 di repertorio, a rogito dott. Claudia Pisciotta, notaio in Luino (Varese), consistente in un appezzamento di terreno di mq 430 sito nel comune di Dumenza, su cui è stato costruito un fabbricato adibito a posto di vigilanza della Guardia di finanza.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1984
Registro n. 59 *Finanze, foglio n.* 288

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Marche.

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 16 *aprile* 1985 *n.* 1080

REGIONE PIEMONTE

Novara: nevicate dei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1985 nel territorio dei comuni di Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arizzano, Arona, Barengo, Baveno, Belgirate, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgolavezzaro, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Briona, Brovello-Carpugnino, Caltignaga, Cameri, Cannero Riviera, Cannobio, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casale Corte Cerro, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castellazzo S. Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Ghiffa, Cignese, Gozzano, Granozzo Monticello, Gravellona Toce, Grignasco, Invorio, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Maranto Ticino, Massino Visconti, Meina, Mergozzo, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Nibbiola, Novara, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Premeno, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Bernardino Verbano, San Maurizio d'Opaglio, Sannazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Stresa, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trarego Viggiona, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Verbania, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vignone e Vinzaglio.

Vercelli: nevicate dei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1985 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale 16 *aprile* 1985, *n.* 1081

REGIONE VENETO

Nevicate e gelate verificatesi dal 4 al 15 gennaio 1985 nel territorio delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e Belluno.

Decreto ministeriale 16 *aprile* 1985, *n.* 1082

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Bologna: nevicate e gelate dal 15 al 18 gennaio 1985 nel territorio provinciale.

Ferrara: nevicate dei giorni 7, 8, 13 e 14 gennaio 1985 e gelate dal 3 al 13 gennaio 1985 nel territorio provinciale.

Forlì: nevicate e gelate dal 6 al 16 gennaio 1985 nel territorio provinciale.

Modena: nevicate dal 15 al 18 gennaio 1985 e gelate dal 9 al 13 gennaio 1985 nel territorio provinciale.

Parma: nevicate e gelate del gennaio 1985 nel territorio provinciale.

Piacenza: nevicate e gelate dal 1° al 15 gennaio 1985 nel territorio provinciale.

Ravenna: nevicate dal 4 al 9 gennaio 1985 e gelate dall'8 al 13 gennaio 1985 nel territorio provinciale.

Reggio Emilia: nevicate dei giorni 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17 gennaio 1985 e gelate dal 10 al 13 gennaio 1985 nel territorio provinciale.

Decreto ministeriale 16 *aprile* 1985, *n.* 1083

REGIONE MARCHE

Ancona: nevicate e gelate verificatesi nella prima metà del mese di gennaio 1985 nel territorio provinciale.

Ascoli Piceno: nevicate e gelate del periodo 3-12 gennaio 1985 nel territorio provinciale.

Macerata: nevicate e gelate verificatesi nella prima decade di gennaio 1985 nel territorio provinciale.

Pesaro: nevicate e gelate del periodo 5-15 gennaio 1985 verificatesi nel territorio provinciale.

Le regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Marche ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(2410)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina lingua e letteratura italiana (triennale), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2452)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Paluzza, Carmignano di Brenta, Genzano di Lucania, Marcon, Treviso e Varmo.

Con decreto 15 febbraio 1985, n. 2273, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Paluzza (Udine) al foglio n. 51, mappale 28, di mq 1410 ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 maggio 1982 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 febbraio 1985, n. 2275, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo roggia Zordana, segnato nel catasto del comune di Carmignano di Brenta (Padova) al foglio n. 9, mappale 33½, di complessivi mq 144, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 12 agosto 1983 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 febbraio 1985, n. 2341, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Genzano di Lucania (Potenza) al foglio n. 44, particella 473, di mq 150, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 9 dicembre 1983 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 febbraio 1985, n. 2495, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Zero segnato nel catasto del comune di Marcon (Venezia) al foglio n. 2, mappale 315, di mq 2000 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 12 giugno 1984 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Venezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 febbraio 1985, n. 2588, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno e della porzione di manufatto sopra insistente segnato nel catasto del comune di Treviso al foglio n. 16, mappale 1793, di mq 345 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 ottobre 1984, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 marzo 1985, n. 1826, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex argine del fiume Tagliamento, in località Canussio segnato nel catasto del comune di Varmo (Udine) al foglio n. 32, particella 1½, di mq 1360 ed indicato nella rilevazione catastale con allegata planimetria rilasciata il 3 gennaio 1984 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

(2215)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano e stabilimenti in Gallicano e Lucca, uffici di Milano, depositi di Napoli e Genova.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano e stabilimenti in Gallicano e Lucca, uffici di Milano, depositi di Napoli e Genova, è stata prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2451)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni volte all'acceleramento della realizzazione degli interventi di urbanizzazione. Integrazioni e modifiche dell'ordinanza n. 308/FPC/ZA del 2 agosto 1984. (Ordinanza n. 525/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983 con la quale, per far fronte all'emergenza determinata dai fenomeni di bradisismo in atto nell'area flegrea, è stata disposta, con oneri a carico del fondo di cui alle leggi citate, la realizzazione di circa 4.000 alloggi nel comune di Pozzuoli-Monterusciello e con la quale sono state impartite direttive e fornite indicazioni in ordine ai criteri di attuazione dell'intervento medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984 che ha istituito il Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 308/FPC/ZA del 2 agosto 1984 con la quale è stato disposto l'affidamento al consorzio CO.GE.PO. delle opere di infrastrutturazione primaria, riguardanti la rete viaria e tutte le reti di servizi dell'intero comprensorio abitativo di Monterusciello e dei servizi ricadenti all'interno ed allo esterno dei perimetri dei singoli lotti dei complessi residenziali;

Vista la convenzione stipulata in data 3 agosto 1984 tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile ed il consorzio CO.GE.PO. — approvata con decreto ministeriale n. 40251 del 15 gennaio 1985 — con la quale veniva affidata in concessione la realizzazione delle predette opere per un importo di L. 30.816.000.000;

Considerato che a causa di difficoltà, dovute all'interesse archeologico della zona, verificatesi in fase di redazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione esterne ai lotti, lo stesso ha subito modifiche e varianti che hanno comportato una integrazione delle categorie di opere originariamente previste ed un aumento della spesa sia globale che specifica;

Considerato che, dato lo stato di avanzamento dei lavori attinenti alla maggior parte dei vari complessi residenziali in costruzione e la necessità di pervenire all'utilizzo degli alloggi che si troveranno ad essere disponibili entro breve tempo, vi è l'urgenza di provvedere alla prioritaria esecuzione e completamento degli assi principali delle reti dei servizi riguardanti le urbanizzazioni primarie;

Considerato che a tal fine possono essere stralciati dalle opere preventivamente affidate al CO.GE.PO. i lavori attinenti alle reti dei servizi ricadenti nei singoli lotti di complessi residenziali, riaffidando le relative opere ai singoli originari concessionari che ne abbiano fatto richiesta;

Considerato che le suddette opere possono essere realizzate in conformità ai singoli progetti approntati dallo stesso CO.GE.PO.;

Considerato che in conseguenza dell'affidamento di ulteriori opere al CO.GE.PO., lo stesso Consorzio ha avanzato formale richiesta di rinunciare alla esecuzione delle opere di cui al punto precedente, fatta eccezione per le opere principali interessanti l'intero insediamento di Monterusciello;

Considerato che la progettazione unitaria eseguita dal concessionario CO.GE.PO. assicura la funzionalità ed omogeneità del complesso di tutte le reti dei vari servizi;

Ritenuta la necessità di affidare le ulteriori opere di urbanizzazione riguardanti il completamento degli assi principali delle reti dei servizi al consorzio CO.GE.PO.;

Considerato che pertanto si rende necessario modificare la citata ordinanza n. 308/FPC/ZA del 2 agosto 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza n. 308/FPC/ZA del 2 agosto 1984 è così sostituito:

« E' affidata al consorzio "CO.GE.PO." costituito da imprese e raggruppamenti di imprese già concessionarie per l'esecuzione delle opere da realizzare in Monterusciello - Pozzuoli, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione dei lotti n. 2, 11 e 14 dello insediamento abitativo citato in premessa, nonché le opere di interesse generale comunque poste a servizio dell'intero insediamento di Monterusciello per l'ammontare complessivo al netto dei ribassi di L. 30.816.000.000. (trentamiliardiottocentosedicimilioni) ».

Art. 2.

Le opere di urbanizzazione primaria relative ai rimanenti lotti, non affidate al consorzio CO.GE.PO. ai sensi dell'articolo precedente, si intendono riaffidate ai singoli concessionari originari.

Art. 3.

All'occorrente spesa di L. 30.816.000.000 (trentamiliardiottocentosedicimilioni), impegnata con l'ordinanza n. 308/FPC/ZA del 2 agosto 1984, si provede a carico del Fondo per la protezione civile istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2392)

Modificazioni all'ordinanza n. 417/FPC/ZA del 15 novembre 1984, concernente sospensione di taluni termini in favore della popolazione del comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 17 e 24 ottobre 1984. (Ordinanza n. 538/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1982, n. 180;

Vista l'ordinanza n. 417/FPC/ZA del 15 novembre 1984;

Rilevato che con la citata ordinanza è stata disposta la sospensione di vari termini per la durata di sei mesi;

Ritenuto che in sede di applicazione della ripetuta ordinanza sono sorti dubbi interpretativi;

Ravvisata la necessità di chiarire la portata della norma;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 dell'ordinanza n. 417/FPC/ZA del 15 novembre 1984 sono sostituiti dai seguenti:

« Le sospensioni di cui al primo comma dell'art. 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza per un periodo di sei mesi, salvo diverso successivo provvedimento.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al n. 4 dell'art. 1 avverrà, mediante rateizzazione, in un anno senza corresponsione di interessi o altri oneri ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2424)

Disciplina degli indennizzi dei fabbricati da espropriare per la realizzazione dell'insediamento di Monterusciello e modalità di assegnazione degli alloggi. (Ordinanza numero 539/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982 n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le ordinanze n. 5/FPC dell'8 settembre 1983 e n. 54/FPC del 7 novembre 1983, con le quali veniva disposta la realizzazione a Pozzuoli, in località « Monterusciello », di circa 4.600 alloggi, per la sistemazione abitativa dei nuclei familiari puteolani sgomberati dalle proprie abitazioni a seguito del bradisismo dell'area flegrea, con onere a carico del « Fondo della protezione civile »;

Vista l'ordinanza n. 144/FPC dell'8 marzo 1984 che ha istituito il comitato tecnico-amministrativo per l'assegnazione degli alloggi in Pozzuoli-Monterusciello;

Vista l'ordinanza n. 338/FPC/ZA in data 5 settembre 1984 che reca interventi finalizzati al recupero edilizio nel comune di Pozzuoli;

Considerato che l'attuazione del predetto programma edilizio rende necessaria l'espropriazione di numerosi fabbricati esistenti sulle aree oggetto del programma;

Ravvisata la necessità di disciplinare i rapporti con i proprietari delle unità immobiliari da espropriare;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

Nelle aree individuate per la realizzazione del progamma costruttivo nella località di Monterusciello del comune di Pozzuoli, gli edifici da espropriare verranno individuati nel decreto di espropriazione mediante la indicazione del nome della strada e del numero civico.

Con lo stesso provvedimento verranno fissati i calendari dei sopralluoghi preordinati alla occupazione e alla contestuale redazione dei verbali di consistenza e invitati gli interessati a partecipare a tali operazioni con l'avvertenza che in difetto le operazioni stesse saranno effettuate alla presenza di due testimoni.

I sopralluoghi avranno inizio non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di esproprio all'albo comunale.

Di tale decreto è data pubblicità mediante l'affissione di manifesti e inserzioni nei giornali a maggior diffusione locale.

Art. 2.

I proprietari che occupano direttamente gli alloggi demoliti devono dichiarare se intendono ottenere, quale corrispettivo, la indennità di espropriazione determinata ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ovvero l'assegnazione in proprietà di un'equivalente unità immobiliare nel nuovo quartiere di Monterusciello.

Nel caso che l'unità immobiliare direttamente occupata sia insufficiente alle esigenze della famiglia, in considerazione della composizione del nucleo familiare, l'interessato può richiedere l'assegnazione di un alloggio di superficie idonea. In tal caso, la superficie eccedente è attribuita in proprietà con onere pari al maggior valore gravante, a titolo di riscatto, sull'intero alloggio.

I valori di cui al presente articolo sono determinati in conformità della legge 27 luglio 1978, n. 382, maggiorati del 25 per cento.

Ove dalle compensazioni di cui al precedente primo comma dovessero emergere plusvalenze a favore dell'assegnatario questi è obbligato al pagamento della differenza, anche mediante congrua rateizzazione, soggetta al solo interesse legale.

I relativi ricavi sono acquisiti al fondo per la protezione civile.

Non si fa, comunque, luogo ai pagamenti di cui ai precedenti commi nel caso che la differenza non superi il 5 per cento del valore.

Gli interessati che abbiano optato per la corresponsione dell'indennità di espropriazione devono produrre l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per il pagamento diretto dell'indennità stessa.

I proprietari che non occupano direttamente gli alloggi hanno diritto alla corresponsione della indennità di espropriazione determinata ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 3.

I conduttori delle unità immobiliari da espropriare, hanno diritto all'assegnazione, con patto di riscatto secondo le modalità da stabilire con apposito provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 144/FPC dell'8 marzo 1984, di unità immobiliari nel nuovo insediamento di Monterusciello idonee alle esigenze dei nuclei familiari.

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi, i soggetti di cui ai precedenti articoli sono inseriti in una graduatoria speciale formata a cura del comitato tecnico-amministrativo per l'assegnazione degli alloggi di cui all'ordinanza n. 144/FPC in data 8 marzo 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2425)

Costituzione di una commissione per lo svolgimento di attività di consulenza e controllo sugli interventi di riattazione degli edifici e opere danneggiate dal terremoto del 17 e 24 ottobre 1984 nel comune di Zafferana Etnea.

Con ordinanza 2 maggio 1985, n. 537/FPC/ZA, è stata costituita, presso la prefettura di Catania, una commissione per svolgere l'attività di consulenza e controllo di cui al punto 2) dell'ordinanza n. 392/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, concernente la disciplina dei criteri e modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal sisma del 17 e 24 ottobre 1984 in Zafferana Etnea.

(2453)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Nuove disposizioni per l'esame delle progettazioni relative alle opere di infrastrutturazione dei nuclei industriali. Abrogazione delle ordinanze n. 9/219/ZA, n. 13/219/ZA e n. 26/219/ZA rispettivamente dell'8 agosto, del 2 ottobre 1984 e del 4 gennaio 1985. (Ordinanza n. 34/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114;

Vista l'ordinanza 8 agosto 1984, n. 9/219/ZA, con la quale sono stati istituiti, per l'esame delle progettazioni redatte dai concessionari delle opere di infrastrutturazione dei nuclei industriali, ivi inclusi i progetti di variante, appositi comitati tecnici presso i provveditorati alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata;

Ritenuto che — in considerazione dell'attuale avanzamento delle opere e della necessità di addivenire con la massima possibile urgenza alla definizione degli atti progettuali occorrenti al completamento delle stesse — sia apportuno concentrare presso la sola sede ministeriale tutta l'attività consultiva, tecnica ed amministrativa, occorrente alla attuazione degli interventi di infrastrutturazione di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ritenuto, pertanto opportuno devolvere ad unico organo sia l'esame tecnico delle progettazioni anzidette sia il contestuale esame e la risoluzione delle questioni di natura legale-amministrativa ad esse eventualmente correlate;

Ritenuto che tale esame congiunto possa essere devoluto al comitato consultivo di cui all'ordinanza 23 luglio 1984 numero 6/219/ZA, opportunamente integrato con l'inserimento di due ingegneri individuati tra i presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto di dover conseguentemente procedere alla abrogazione dell'ordinanza 8 agosto 1984, n. 9/219/ZA;

Viste le ordinanze 2 ottobre 1984, n. 13/219/ZA e 4 gennaio 1985, n. 26/219/ZA;

Ritenuto doversi procedere, nell'attuale stato di realizzazione degli interventi, alla abrogazione delle ordinanze anzidette, fermi restando gli obblighi convenzionalmente assunti dai concessionari delle opere di infrastrutturazione in ordine alle riserve dei lavori e ferme rimanendo le sanzioni previste a carico degli stessi in caso di inosservanza dei relativi obblighi assunti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

I progetti redatti dai concessionari delle opere di infrastrutturazione dei nuclei industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ivi compresi quelli di variante, sono sottoposti — previa istruttoria esperita dalla struttura di assistenza del Ministro, consorzio convenzionato Italtecna — allo esame del comitato tecnico amministrativo di cui all'ordinanza 23 luglio 1984, n. 6/219/ZA.

Art. 2.

Il comitato tecnico amministrativo di cui all'ordinanza 23 luglio 1984, n. 6/219/ZA, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, viene integrato dal dott. ing. Raffaele Ricciardi, presidente della 1ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del dott. ing. Ettore De Coro, già presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

Sono abrogate le ordinanze n. 9/219/ZA dell'8 agosto 1984, n. 13/219/ZA del 2 ottobre 1984 e n. 26/219/ZA del 4 gennaio 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2393)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Capriate S. Gervasio, Carate Urio, Spriana e Rho

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 26 febbraio 1985, n. 48645: comune di Capriate S. Gervasio (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 aprile 1980, n. 108 e 6 aprile 1984, n. 43 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 3 e 17 ottobre 1981, n. 141);

deliberazione 26 febbraio 1985, n. 48646: comune di Carate Urio (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 luglio 1982, n. 63 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 8 marzo 1983, n. 13);

deliberazione 26 febbraio 1985, n. 48644: comune di Spriana (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 1° ottobre 1983, n. 29 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 25 febbraio 1984, n. 11);

deliberazione 26 febbraio 1985, n. 48643: comune di Rho (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 8 gennaio 1980, n. 6 integrata con deliberazione consiliare 25 marzo 1980, n. 50 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 dicembre 1982, n. 501).

(2338)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Locate Varesino, Buccinasco, Sedriano, Vercurago, Carobbio degli Angeli, Albosaggia, Domaso, Moltrasio, Alagna Lomellina e Bonate Sopra.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 26 febbraio 1985, n. 48659: comune di Locate Varesino (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 febbraio 1984, n. 7);

deliberazione 12 marzo 1985, n. 49305: comune di Buccinasco (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 marzo 1984, n. 115);

deliberazione 26 febbraio 1985, n. 48660: comune di Sedriano (Milano) (variante adottata con deliberazioni consiliari 28 maggio 1982, n. 100 e n. 101; 3 agosto 1983, n. 66; 4 agosto 1983, n. 67; 5 agosto 1983 n. 68 e 8 agosto 1983, n. 69);

deliberazione 26 febbraio 1985, n. 48658: comune di Vercurago (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 giugno 1984, n. 38);

deliberazione 26 febbraio 1985, n. 48654: comune di Carobbio degli Angeli (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 31 gennaio 1983, n. 189);

deliberazione 5 marzo 1985, n. 48913: comune di Albosaggia (Sondrio) (variante adottata con deliberazione consiliare 16 settembre 1983, n. 70);

deliberazione 5 marzo 1985, n. 48910: comune di Domaso (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 14 giugno 1984, n. 37);

deliberazione 5 marzo 1985, n. 48911: comune di Moltrasio (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 luglio 1984, n. 22).

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nella data appresso indicata, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate le varianti al piano regolatore generale di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati saranno depositati nelle segreterie dei comuni interessati in libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 28 febbraio 1985, n. 1553/URB: comune di Alagna Lomellina (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 luglio 1984, n. 41);

decreto 28 febbraio 1985, n. 1555/URB: comune di Bonate Sopra (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 maggio 1984, n. 45).

(2339)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Gussago

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1985, n. 1554/URB, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune di Gussago (Brescia). Copia di tale decreto, con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune interessato in libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2340)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale sono state stabilite la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Milano.

Un sesto dei posti anzidetti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica:

a) di segretario o revisore capo;

b) di segretario o revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo art. 2, lettera *D*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del presente decreto.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata nell'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo); diritto privato (civile e commerciale);

2) scienza delle finanze e diritto finanziario; contabilità di Stato.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) economia politica;
b) legislazione speciale sulla Corte dei conti;
c) nozioni di diritto processuale civile;
d) nozioni di statistica metodologica ed economica.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segreteriato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma di laurea in originale o copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *D*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal precedente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 11.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Milano.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 17 giugno 1985, sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

b) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttore di segreteria o di revisione in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 genaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1985
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 349

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000 possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Milano, indetto con decreto presidenziale in data 2 aprile 1985.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . sito in . . . . via . . . . n. . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata nell'art. 1.

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ed eventuale recapito telefonico . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . (5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2401)

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente per l'area di impiego sensori radar e automazione operativa.

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per un posto di ruolo nella qualifica di dirigente in prova dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale per l'area di impiego sensori radar e automazione operativa.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria elettronica;

2) almeno dieci anni di esperienza lavorativa acquisita nel settore pubblico o privato di cui almeno cinque con funzioni direttive e/o di capo progetto nell'area di impiego professionale, o in area analoga;

3) conoscenza della lingua inglese;

4) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) idoneità fisica all'impiego che l'Azienda accerta mediante visita medica;

6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (1).

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti viene disposta con provvedimento del consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale dell'Azienda.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, firmata e datata dall'aspirante ed indirizzata alla Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), dovrà pervenire, od essere presentata al predetto ufficio, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

La domanda si considera prodotta in tempo utile perché spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenute amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione specificandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università dove è stato conseguito e della relativa data di conseguimento;

g) il possesso dei requisiti di cui al punto 2) del precedente art. 2;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) se abbiano prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il domicilio o recapito al quale ricevere tutte le comunicazioni e, possibilmente, anche il recapito telefonico.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare, in originale o in copia autenticata, il diploma di laurea e un certificato del diploma stesso da cui risulti la votazione riportata nelle singole materie, la certificazione dei requisiti di cui al punto 2) del precedente art. 2 nonché la certificazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 5.

Gli aspiranti debbono altresì dichiarare nella domanda di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge.

L'omissione della autenticazione della firma in calce alla domanda o di alcuna delle dichiarazioni di cui alle lettere da *a*) a *i*) dà luogo all'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

L'Azienda assicura la massima riservatezza durante tutta la fase di espletamento del concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Art. 5.

Valutazione dei titoli e colloquio

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà di 16 (sedici) punti così ripartiti:

a) un massimo di punti 2 da attribuire: in base al voto finale riportato per il conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso in funzione di punti 0,10 per ogni punto oltre i 100 e punti 1 per il conseguimento della lode;

b) fino a punti 2 complessivi per diplomi di specializzazione conseguiti in Italia o all'estero in settori afferenti ai titoli che danno accesso al concorso;

c) fino ad un massimo di 5 punti da attribuire in funzione degli anni di esperienza lavorativa maturata in posizione di direzione, con spiccata autonomia, di rilevanti settori, uffici, unità produttive attinenti l'area di impiego professionale, in ragione di punti 0,50 per ogni anno (2);

d) fino ad un massimo di 5 punti per la realizzazione, con responsabilità di direzione, di progetti, ricerche o ristrutturazioni attinenti l'area di impiego professionale;

e) fino a 2 punti per elaborati, anche se prodotti in collaborazione e purché siano stati pubblicati, ai sensi delle disposizioni di legge, su argomenti relativi all'area di impiego professionale.

La commissione determinerà, prima di procedere all'esame dei titoli, i criteri per l'assegnazione dei punteggi di cui ai precedenti *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Sono ammessi ad un colloquio i candidati che avranno conseguito, nella valutazione dei titoli, un punteggio complessivo non inferiore a 10 di cui almeno 2 per il titolo di cui al punto *c*) e almeno 2 per il titolo di cui al punto *d*).

---

(1) Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è fissato in anni 49 (deliberazione in data 27 febbraio 1985 del consiglio di amministrazione dell'AAAVTAG).

(2) Il testo della lettera *c*), a seguito della deliberazione in data 27 febbraio 1985 del consiglio di amministrazione dell'AAAVTAG, è sostituito dal seguente:

« *c*) fino ad un massimo di 5 punti da attribuire in funzione degli anni di esperienza lavorativa maturata in posizione di capo progetto e/o in posizione di direzione, con spiccata autonomia di rilevanti settori, uffici, unità produttive attinenti l'area di impiego professionale, in ragione di punti 0,50 per ogni anno ».

Il colloquio verterà sulle attività risultanti dai titoli di cui ai precedenti punti *c*), *d*) ed *e*) nonché su argomenti relativi all'area di impiego professionale.

La commissione esaminatrice a seguito del colloquio dovrà emettere un giudizio di idoneità. Agli idonei verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 4 punti.

La inadeguata conoscenza della lingua inglese, accertata in sede di colloquio, è causa di esclusione dalle graduatorie degli idonei.

Art. 6.
Comunicazione e documenti d'identità

La data, la sede e l'ora in cui avrà luogo il colloquio sarà comunicata, in tempo utile, ai concorrenti, a mezzo posta raccomandata.

Per ciascun concorrente verrà fissato un orario differenziato in modo da assicurare la riservatezza.

Gli aspiranti dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 7.
Proclamazione del vincitore

La commissione esaminatrice, al termine delle operazioni concorsuali, formerà la graduatoria degli idonei.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda, riconosciuta la regolarità del procedimento, lo approva e proclama il vincitore del concorso.

Art. 8.
Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina - Visita medica

Ai fini dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione in impiego, l'aspirante proclamato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Azienda, entro il termine perentorio di venti giorni, dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) un documento militare, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma *dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di venti giorni anzidetto —* una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego, l'aspirante di cui al primo comma del presente articolo, nel frattempo, sarà sottoposto a visita medica a cura dei sanitari designati dall'Azienda.

All'aspirante che sarà giudicato non idoneo fisicamente verrà data, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, opportuna comunicazione con la specificazione dei motivi della inidoneità.

Lo stesso, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, può richiedere visita di appello, facendo pervenire all'Azienda apposita domanda, in carta legale, corredata da un certificato medico.

Nei casi di seguito specificati verranno adottati immediati provvedimenti di decadenza dal diritto alla nomina:

1) nei confronti dell'aspirante che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti dell'aspirante dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti dell'aspirante non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti dell'aspirante dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

I provvedimenti di decadenza di cui al presente articolo saranno adottati dal direttore generale.

Art. 9.
Assunzione in servizio

L'avente titolo all'assunzione è nominato in prova, nella qualifica di dirigente. Al dipendente in prova si applicano le norme ed il trattamento economico previsti per i dirigenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Il provvedimento di nomina in prova viene adottato dal presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, e comunicato all'interessato.

La nomina in prova dell'avente titolo all'assunzione che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissato, decorre, agli effetti economici, dal giorno di effettivo e regolare inizio delle prestazioni. La mancata assunzione del servizio nel termine stabilito, se non giustificata, comporta la decadenza dalla nomina.

La nomina definitiva viene conferita dopo il superamento del prescritto periodo di dieci mesi di prova. Il relativo provvedimento viene adottato dal presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, e comunicato all'interessato.

Il periodo di prova è computato come servizio valido a tutti gli effetti purché sia stata conferita la nomina definitiva.

Schema di domanda

All'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Via Salaria, 716 - 00199 ROMA

. . sottoscritt . . (1) . . . . nat . . a . . . . . . il . . . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente in prova dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale per l'area di impiego sensori radar e automazione operativa, indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 4 del 23 gennaio 1985, integrata con deliberazione n. 22 del 27 febbraio 1985.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali; (3)

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica conseguito il . . . . . presso l'Università di . . . .;

e) di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2) dell'art. 2 del bando di concorso;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento, nella seguente posizione: . . . .;

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat . . a causa di . . . . (4).

. . sottoscritt . . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.

. . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e ricono-

scendo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo:

. telefono .

Allega alla presente domanda (5):

diploma di laurea in ingegneria elettronica;

certificato del diploma di laurea con la votazione nelle singole materie;

certificazione relativa ai requisiti di cui al punto 2) dell'articolo 2 del bando di concorso, consistente in n. . . documenti;

certificazione relativa ai titoli di merito di cui all'art. 5 del bando di concorso, consistente in n. . documenti.

Data, .

Firma . . . .
(da autenticare nelle forme di legge)

---

(1) Indicare nell'ordine il cognome e il nome.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui siano intervenuti amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione, specificandone la natura.

(4) La dichiarazione non deve essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(5) In originale o copia autenticata.

(2285)

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente per l'area di impiego servizio informativo aziendale.

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per un posto di ruolo nella qualifica di dirigente in prova dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale per l'area di impiego servizio informativo aziendale.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1) uno dei seguenti diplomi di laurea:

matematica;
scienza dell'informazione;
scienze statistiche e attuariali;
economia e commercio;
fisica;
ingegneria;

2) almeno dieci anni di esperienza lavorativa acquisita nel settore pubblico o privato di cui almeno cinque con funzioni direttive nell'area di impiego professionale o in area analoga;

3) conoscenza della lingua inglese;

4) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) idoneità fisica all'impiego che l'Azienda accerta mediante visita medica;

6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (1).

---

(1) Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è fissato in anni 49 (deliberazione in data 27 febbraio 1985 del consiglio di amministrazione dell'AAAVTAG).

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti viene disposta con provvedimento del consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale dell'Azienda.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, firmata e datata dall'aspirante ed indirizzata alla Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), dovrà pervenire, od essere presentata al predetto ufficio, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenute amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione specificandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università dove è stato conseguito e della relativa data di conseguimento;

g) il possesso dei requisiti di cui al punto 2) del precedente art. 2;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) se abbiano prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il domicilio o recapito al quale ricevere tutte le comunicazioni e, possibilmente, anche il recapito telefonico.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare, in originale o in copia autenticata, il diploma di laurea e un certificato del diploma stesso da cui risulti la votazione riportata nelle singole materie, la certificazione dei requisiti di cui al punto 2) del precedente art. 2 nonché la certificazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 5.

Gli aspiranti debbono altresì dichiarare nella domanda di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge.

L'omissione della autenticazione della firma in calce alla domanda o di alcuna delle dichiarazioni di cui alle lettere da *a*) a *i*) dà luogo all'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

L'Azienda assicura la massima riservatezza durante tutta la fase di espletamento del concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Art. 5.

Valutazione dei titoli e colloquio

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà di 16 (sedici) punti così ripartiti:

a) un massimo di punti 2 da attribuire: in base al voto finale riportato per il conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso in funzione di punti 0,10 per ogni punto oltre i 100 e punti 1 per il conseguimento della lode;

b) fino a punti 2 complessivi per diplomi di specializzazione conseguiti in Italia o all'estero in settori afferenti ai titoli che danno accesso al concorso;

c) fino ad un massimo di 5 punti da attribuire in funzione degli anni di esperienza lavorativa maturata in posizione di direzione, con spiccata autonomia, di rilevanti settori, uffici, unità produttive attinenti l'area di impiego professionale, in ragione di 0,50 per ogni anno;

d) fino ad un massimo di 5 punti per la realizzazione, con responsabilità di direzione, di progetti, ricerche o ristrutturazioni attinenti l'area di impiego professionale;

e) fino ad un massimo di 2 punti per elaborati, anche se prodotti in collaborazione e purché siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni di legge, su argomenti relativi all'area d'impiego professionale.

La commissione determinerà, prima di procedere all'esame dei titoli, i criteri per l'assegnazione dei punteggi di cui ai precedenti punti *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Sono ammessi ad un colloquio i candidati che avranno conseguito, nella valutazione dei titoli, un punteggio complessivo non inferiore a 10 di cui almeno 2 per il titolo di cui al punto *c*) e almeno 2 per il titolo di cui al punto *d*).

Il colloquio verterà sulle attività risultanti dai titoli di cui ai precedenti punti *c*), *d*) ed *e*) nonché su argomenti relativi all'area d'impiego professionale.

La commissione esaminatrice a seguito del colloquio dovrà emettere un giudizio di idoneità. Agli idonei verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 4 punti.

La inadeguata conoscenza della lingua inglese, accertata in sede di colloquio, è causa di esclusione dalle graduatorie degli idonei.

Art. 6.

Comunicazione e documenti d'identità

La data, la sede e l'ora in cui avrà luogo il colloquio sarà comunicata in tempo utile ai concorrenti, a mezzo posta raccomandata.

Per ciascun concorrente verrà fissato un orario differenziato, in modo da assicurare la riservatezza.

Gli aspiranti dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 7.

Proclamazione del vincitore

La commissione esaminatrice, al termine delle operazioni concorsuali, formerà la graduatoria degli idonei.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda, riconosciuta la regolarità del procedimento, lo approva e proclama il vincitore del concorso.

Art. 8.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina Visita medica

Ai fini dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione in impiego, l'aspirante proclamato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Azienda, entro il termine perentorio di venti giorni, dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) un documento militare, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di venti giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego, l'aspirante di cui al primo comma del presente articolo, nel frattempo, sarà sottoposto a visita medica a cura dei sanitari designati dall'Azienda.

All'aspirante che sarà giudicato non idoneo fisicamente verrà data, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, opportuna comunicazione con la specificazione dei motivi della inidoneità.

Lo stesso, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, può richiedere visita di appello, facendo pervenire all'Azienda apposita domanda, in carta legale, corredata da un certificato medico.

Nei casi di seguito specificati verranno adottati immediati provvedimenti di decadenza dal diritto alla nomina:

1) nei confronti dell'aspirante che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti dell'aspirante dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti dell'aspirante non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti dell'aspirante dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

I provvedimenti di decadenza di cui al presente articolo saranno adottati dal direttore generale.

Art. 9.

Assunzione in servizio

L'avente titolo all'assunzione è nominato in prova, nella qualifica di dirigente. Al dipendente in prova si applicano le norme ed il trattamento economico previsti per i dirigenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Il provvedimento di nomina in prova viene adottato dal presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, e comunicato all'interessato.

La nomina in prova dell'avente titolo all'assunzione che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissato, decorre, agli effetti economici, dal giorno di effettivo e regolare inizio delle prestazioni. La mancata assunzione del servizio, nel termine stabilito, se non giustificata, comporta la decadenza dalla nomina.

La nomina definitiva viene conferita dopo il superamento del prescritto periodo di dieci mesi di prova. Il relativo provvedimento viene adottato dal presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione e comunicato all'interessato.

Il periodo di prova è computato come servizio valido a tutti gli effetti purché sia stata conferita la nomina definitiva.

Schema di domanda

All'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Via Salaria, 716 - 00199 ROMA

... sottoscritt... (1) . . . . .
nat... a . . . il . . . . .
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente in prova dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale per l'area di impiego servizio informativo aziendale, indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 4 del 23 gennaio 1985, integrata con deliberazione n. 22 del 27 febbraio 1985.

A tal fine ... sottoscritt... dichiara soto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . presso l'Università di . . . .

e) di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2) dell'art. 2 del bando di concorso;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento, nella seguente posizione: . . . .

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat... a causa di . . . . (4);

... sottoscritt... dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.

... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: . . . .
. . telefono . . . . .

Allega alla presente domanda (5):

diploma di laurea in . . . .;

certificato del diploma di laurea con la votazione nelle singole materie;

certificazione relativa ai requisiti di cui al punto 2) dell'art. 2 del bando di concorso, consistente in n. . . . documenti;

certificazione relativa ai titoli di merito di cui all'art. 5 del bando di concorso, consistente in n. . . documenti.

Data, ...

Firma . . . . . .
(da autenticare nelle forme di legge)

---

(1) Indicare nell'ordine il cognome e il nome.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui siano intervenuti amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione, specificandone la natura.

(4) La dichiarazione non deve essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(5) In originale o copia autenticata.

(2286)

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente per l'area di impiego attività radiomisure.

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per un posto di ruolo nella qualifica di dirigente in prova della Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale per l'area di impiego attività radiomisure.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da scuola italiana statale o parificata, ovvero del diploma di licenza liceale rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, della scuola europea;

2) gli aspiranti devono avere i titoli validi per svolgere attività di volo commerciale, aver maturato almeno dodici anni di esperienza di volo di cui almeno otto come comandante responsabile del volo su velivoli di peso non inferiore a 5700 kg e almeno cinque quale dirigente di esercizio o attività equipollente;

3) conoscenza della lingua inglese;

4) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) idoneità fisica all'impiego che l'Azienda accerta mediante visita medica;

6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (1).

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti viene disposta con provvedimento del consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale dell'Azienda.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, firmata e datata dall'aspirante ed indirizzata alla Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), dovrà pervenire, od essere presentata al predetto ufficio, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenute amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione specificandone la natura;

---

(1) Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è fissato in anni 49 (deliberazione in data 27 febbraio 1985 del consiglio di amministrazione dell'AAAVTAG).

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto dove è stato conseguito e della relativa data di conseguimento;

g) il possesso dei requisiti di cui al punto 2) del precedente art. 2, nonché l'elencazione dei tipi di velivoli sui quali ha svolto l'attività di volo e su cui risulta abilitato, e le ore di volo effettuate;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) se abbiano prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il domicilio o recapito al quale ricevere tutte le comunicazioni e, possibilmente, anche il recapito telefonico.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare, in originale o in copia autenticata, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la certificazione dei requisiti di cui al punto 2) del precedente art. 2 nonché la certificazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 5.

Gli aspiranti debbono altresì dichiarare nella domanda di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge.

L'omissione della autenticazione della firma in calce alla domanda o di alcuna delle dichiarazioni di cui alle lettere da *a*) a *i*) dà luogo all'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

L'Azienda assicura la massima riservatezza durante tutta la fase di espletamento del concorso.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Art. 5.
Valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà di 12 (dodici) punti così ripartiti:

a) fino ad un massimo di 5 punti da attribuire in funzione degli anni di esperienza professionale maturata in posizione di direzione, con spiccata autonomia, di rilevanti settori, uffici, unità produttive attinenti l'area di impiego di una unità di volo operativa, in ragione di 0,50 per ogni anno;

b) fino a 2 punti per elaborati, anche se prodotti in collaborazione e purché siano stati pubblicati ai sensi della disposizione di legge, su argomenti relativi all'area per cui si concorre;

c) fino ad un massimo di 5 punti per il tipo di attività di volo svolta, ivi comprese le abilitazioni professionali conseguite e tuttora possedute nonché quelle per la condotta dei vari tipi di aeromobili plurimotori, per corsi effettuati e per attività professionali, generiche e specialistiche nel settore radiomisure, svolte in Italia e all'estero.

La commissione determinerà, prima di procedere all'esame dei titoli, i criteri per l'assegnazione dei punteggi di cui ai precedenti *a*), *b*) e *c*).

Sono ammessi ad un colloquio i candidati che avranno conseguito, nella valutazione dei titoli, un punteggio complessivo non inferiore a 7 di cui almeno 2 per il titolo di cui al punto *a*) e almeno 2 per il titolo di cui al punto *c*).

Il colloquio verterà sulle attività risultanti dai titoli di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*) nonché su argomenti relativi all'area d'impiego professionale.

La commissione esaminatrice a seguito del colloquio dovrà emettere un giudizio di idoneità. Agli idonei verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 3 punti.

La inadeguata conoscenza della lingua inglese, accertata in sede di colloquio, è causa di esclusione dalle graduatorie degli idonei.

Art. 6.
Comunicazione e documenti d'identità

La data, la sede e l'ora in cui avrà luogo il colloquio sarà comunicata in tempo utile ai concorrenti, a mezzo posta raccomandata.

Per ciascun concorrente verrà fissato un orario differenziato in modo da assicurare la riservatezza.

Gli aspiranti dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 7.
Proclamazione del vincitore

La commissione esaminatrice al termine delle operazioni concorsuali formerà la graduatoria degli idonei.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e proclama il vincitore del concorso.

Art. 8.
Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina - Visita medica

Ai fini dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione in impiego, l'aspirante proclamato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Azienda, entro il termine perentorio di venti giorni, dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) copia del brevetto di pilota di terzo grado, in corso di validità;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) un documento militare, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti, eccezion fatta per il brevetto di cui al punto *e*), ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di venti giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego, l'aspirante di cui al primo comma del presente articolo, nel frattempo, sarà sottoposto a visita medica a cura dei sanitari designati dall'Azienda.

All'aspirante che sarà giudicato non idoneo fisicamente verrà data, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, opportuna comunicazione con la specificazione dei motivi della inidoneità.

Lo stesso, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, può richiedere visita di appello, facendo pervenire all'Azienda apposita domanda, in carta legale, corredata da un certificato medico.

Nei casi di seguito specificati verranno adottati immediati provvedimenti di decadenza dal diritto alla nomina:

1) nei confronti dell'aspirante che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti dell'aspirante dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti dell'aspirante non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti dell'aspirante dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

I provvedimenti di decadenza di cui al presente articolo saranno adottati dal direttore generale.

Art. 9.

Assunzione in servizio

L'avente titolo all'assunzione è nominato in prova, nella *qualifica di dirigente. Al dipendente in prova* si applicano le norme ed il trattamento economico previsti per i dirigenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, cui si aggiungerà l'eventuale trattamento economico particolare previsto per i piloti già in servizio presso l'Azienda, nonché le relative assicurazioni e provvidenze previdenziali.

Il provvedimento di nomina in prova viene adottato dal presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, e comunicato all'interessato.

La nomina in prova dell'avente titolo all'assunzione che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissato, decorre, agli effetti economici, dal giorno di effettivo e regolare inizio delle prestazioni. La mancata assunzione del servizio, nel termine stabilito, se non giustificata, comporta la decadenza dalla nomina.

La nomina definitiva viene conferita dopo il superamento del *prescritto periodo di dieci mesi di prova. Il relativo provvedimento* viene adottato dal presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, e comunicato all'interessato.

Il periodo di prova è computato come servizio valido a tutti gli effetti purché sia stata conferita la nomina definitiva.

Schema di domanda

All'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Via Salaria, 716 - 00199 ROMA

. . sottoscritt . . (1) . . . . nat . . a . . il . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico ad un posto di *ruolo nella qualifica di dirigente in prova dell'Azienda autonoma* di assistenza al volo per il traffico aereo generale per l'area di impiego attività radiomisure, indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 4 del 23 gennaio 1985, integrata con deliberazione n. 22 del 27 febbraio 1985.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore conseguito il . . . . presso l'istituto . . ;

e) di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2) dell'art. *2 del bando di concorso ed in particolare di essere abilitato* e di aver svolto attività di volo sui seguenti velivoli per le ore di volo a fianco di ciascuno indicate:

. . . . . . ;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento, nella seguente posizione: . . ;

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . e di essere cessat . . a causa di . . . . (4).

. . sottoscritt . . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.

. . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: . . . . telefono . . . . . .

Allega alla presente domanda (5):

diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

certificazione dei requisiti di cui al punto 2) dell'articolo 2 del bando di concorso, consistente in n. . . . . documenti;

certificazione dei titoli di merito di cui all'art. 5 del bando di concorso, consistente in n. . . . documenti.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare nelle forme di legge)

---

(1) Indicare nell'ordine il cognome e il nome.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui siano intervenuti amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione, specificandone la natura.

(4) La dichiarazione non deve essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(5) In originale o copia autenticata.

(2287)

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente per l'area di impiego ricerca e sviluppo.

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per un posto di ruolo nella qualifica di dirigente in prova dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale per l'area di impiego ricerca e sviluppo.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1) uno dei seguenti diplomi di laurea:

matematica;
fisica;
ingegneria;

2) almeno dieci anni di esperienza lavorativa acquisita nel settore pubblico o privato di cui almeno cinque con funzioni direttive e/o di capo progetto nell'area di impiego professionale o in area analoga;

3) conoscenza della lingua inglese;

4) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) idoneità fisica all'impiego che l'Azienda accerta mediante visita medica;

6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (1).

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti viene disposta con provvedimento del consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale dell'Azienda.

---

(1) Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è fissato in anni 49 (*deliberazione in data 27 febbraio 1985 del consiglio di amministrazione* dell'AAAVTAG).

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, firmata e datata dall'aspirante ed indirizzata alla Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), dovrà pervenire, od essere presentata al predetto ufficio, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purchè spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenute amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione specificandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università dove è stato conseguito e della relativa data di conseguimento;

g) il possesso dei requisiti di cui al punto 2) del precedente art. 2;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) se abbiano prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il domicilio o recapito al quale ricevere tutte le comunicazioni e, possibilmente, anche il recapito telefonico.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare, in originale o in copia autenticata, il diploma di laurea e un certificato del diploma stesso da cui risulti la votazione riportata nelle singole materie, la certificazione dei requisiti di cui al punto 2) del precedente art. 2 nonchè la certificazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 5.

Gli aspiranti debbono altresì dichiarare nella domanda di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge.

L'omissione della autenticazione della firma in calce alla domanda o di alcuna delle dichiarazioni di cui alle lettere da *a)* a *i)* dà luogo all'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

L'Azienda assicura la massima riservatezza durante tutta la fase di espletamento del concorso.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Art. 5.
Colloquio e valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà di 16 (sedici) punti così ripartiti:

a) un massimo di punti 2 da attribuire: in base al voto finale riportato per il conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso in funzione di punti 0,10 per ogni punto oltre i 100 e punti 1 per il conseguimento della lode;

b) fino a punti 2 complessivi per diplomi di specializzazione conseguiti in Italia o all'estero in settori afferenti ai titoli che danno accesso al concorso;

c) fino al un massimo di 5 punti da attribuire in funzione degli anni di esperienza lavorativa maturata in posizione di direzione, con spiccata autonomia, di rilevanti settori, uffici, unità produttive attinenti l'area di impiego professionale, in ragione di 0,50 per ogni anno (1);

d) fino ad un massimo di 5 punti per la realizzazione, con responsabilità di direzione, di progetti, ricerche o ristrutturazioni attinenti l'area di impiego professionale;

e) fino a 2 punti per elaborati, anche se prodotti in collaborazione e purché siano stati pubblicati, ai sensi delle disposizioni di legge, su argomenti relativi all'area d'impiego professionale.

La commissione determinerà, prima di procedere all'esame dei titoli, i criteri per l'assegnazione dei punteggi di cui ai precedenti punti *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

Sono ammessi ad un colloquio i candidati che avranno conseguito, nella valutazione dei titoli, un punteggio complessivo non inferiore a 10 di cui almeno 2 per il titolo di cui al punto *c)* e almeno 2 per il titolo di cui al punto *d)*.

Il colloquio verterà sulle attività risultanti dai titoli di cui ai precedenti punti *c)*, *d)* ed *e)* nonchè su argomenti relativi all'area d'impiego professionale.

La commissione esaminatrice a seguito del colloquio dovrà emettere un giudizio di idoneità. Agli idonei verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 4 punti.

La inadeguata conoscenza della lingua inglese, accertata in sede di colloquio, è causa di esclusione dalle graduatorie degli idonei.

Art. 6.
Comunicazione e documenti d'identità

La data, la sede e l'ora in cui avrà luogo il colloquio sarà comunicata, in tempo utile, ai concorrenti, a mezzo posta raccomandata.

Per ciascun concorrente verrà fissato un orario differenziato in modo da assicurare la riservatezza.

Gli aspiranti dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 7.
Proclamazione del vincitore

La commissione esaminatrice, al termine delle operazioni concorsuali, formerà la graduatoria degli idonei.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e proclama il vincitore del concorso.

Art. 8.
Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina - Visita medica

Ai fini dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione in impiego, l'aspirante proclamato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Azienda, entro il termine perentorio di venti giorni, dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) un documento militare, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva.

---

(1) Il testo della lettera *c)*, a seguito della deliberazione in data 27 febbraio 1985 del consiglio di amministrazione dell'AAAVTAG, è sostituito dal seguente:

« *c)* fino ad un massimo di 5 punti da attribuire in funzione degli anni di esperienza lavorativa maturata in posizione di capo progetto e/o in posizione di direzione, con spiccata autonomia di rilevanti settori, uffici, unità produttive attinenti l'area di impiego professionale, in ragione di punti 0,50 per ogni anno ».

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di venti giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego, l'aspirante di cui al primo comma del presente articolo, nel frattempo, sarà sottoposto a visita medica a cura dei sanitari designati dall'Azienda.

All'aspirante che sarà giudicato non idoneo fisicamente verrà data, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, opportuna comunicazione con la specificazione dei motivi della inidoneità.

Lo stesso, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, può richiedere visita di appello, facendo pervenire all'Azienda apposita domanda, in carta legale, corredata da un certificato medico.

Nei casi di seguito specificati verranno adottati immediati provvedimenti di decadenza dal diritto alla nomina:

1) nei confronti dell'aspirante che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti dell'aspirante dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti dell'aspirante non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti dell'aspirante dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

I provvedimenti di decadenza di cui al presente articolo saranno adottati dal direttore generale.

Art. 9.
Assunzione in servizio

L'avente titolo all'assunzione è nominato in prova, nella qualifica di dirigente. Al dipendente in prova si applicano le norme ed il trattamento economico previsti per i dirigenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Il provvedimento di nomina in prova viene adottato dal presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, e comunicato all'interessato.

La nomina in prova dell'avente titolo all'assunzione che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissato, decorre, agli effetti economici, dal giorno di effettivo e regolare inizio delle prestazioni. La mancata assunzione del servizio, nel termine stabilito, se non giustificata, comporta la decadenza dalla nomina.

La nomina definitiva viene conferita dopo il superamento del prescritto periodo di dieci mesi di prova. Il relativo provvedimento viene adottato dal presidente del consiglio di amministrazione, e comunicato all'interessato.

Il periodo di prova è computato come servizio valido a tutti gli effetti purchè sia stata conferita la nomina definitiva.

Schema di domanda

All'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Via Salaria, 716 - 00199 ROMA

.. sottoscritt.. (1) . . . . nat.. a . . il . . . chiede di essere ammess.. a partecipare al concorso pubblico ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente in prova dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale per l'area di impiego ricerca e sviluppo, indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 4 del 23 gennaio 1985, integrata con deliberazione n. 22 del 27 febbraio 1985.

A tal fine .. sottoscritt.. dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di non essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . . presso l'Università di . . . .;

e) di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2) dell'art. 2 del bando di concorso;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento, nella seguente posizione: . . . .;

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat.. a causa di . . . . (4);

sottoscritt.. dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.

.. sottoscritt.. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: . . . . telefono . . . .

Allega alla presente domanda (5):

diploma di laurea in . . . .;

certificato del diploma di laurea con la votazione nelle singole materie;

certificazione relativa ai requisiti di cui al punto 2) dell'art. 2 del bando di concorso, consistente in n. . . documenti;

certificazione relativa ai titoli di merito di cui all'art. 5 del bando di concorso, consistente in n. . . documenti.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare nelle forme di legge)

---

(1) Indicare nell'ordine il cognome e il nome.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui siano intervenuti amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione, specificandone la natura.

(4) La dichiarazione non deve essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(5) In originale o copia autenticata.

(2288)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di aggiunto di segreteria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto di segreteria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

(2418)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 106 del 7 maggio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Unità sanitaria locale - Associazione intercomunale n. 9 «Area pratese», in Prato: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tredici posti di coadiutore amministrativo.

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1985, n. 9.

Organizzazione dei servizi multizonali di sanità pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 26 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina l'organizzazione interna dei servizi multizonali di sanità pubblica (S.M.S.P.) in esecuzione dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 13 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24.

Le scelte di localizzazione, gli ambiti territoriali e le modalità operative sono determinati dal piano socio-sanitario regionale.

La gestione del S.M.S.P. è affidata all'USL nel cui ambito territoriale esso è ubicato.

L'USL in cui ha sede il S.M.S.P. deve assicurare il collegamento funzionale e il coordinamento di tale presidio con i propri servizi nonché con i servizi delle altre USL interessate ed in particolare con il servizio di igiene e sanità pubblica attraverso una sistematica consultazione con i relativi organi di gestione.

Art. 2.

Compiti dei servizi multizonali di sanità pubblica

I servizi multizonali di sanità pubblica della Regione esercitano, a supporto dei servizi di igiene e sanità pubblica propri delle singole unità sanitarie locali, funzioni che richiedono indagini e attrezzature complesse o competenza specialistica anche pluridisciplinare.

A tal fine i S.M.S.P. hanno compiti di controllo, recepimento e valutazione dei dati, consulenza e ricerca, integrando la competenza specialistica dei servizi di igiene e sanità pubblica delle unità sanitarie locali comprese nei bacini di utenza.

In particolare, nelle singole aree di attività individuate dal piano socio-sanitario regionale, i S.M.S.P. effettuano le indagini, gli accertamenti, le attività ispettive e ogni altra prestazione di carattere tecnico-scientifico che travalicano le competenze dei servizi di igiene e sanità pubblica delle unità sanitarie locali relativamente:

alle indagini (microbiologiche, virologiche, sierologiche) eseguite sull'uomo a fini preventivi ed epidemiologici;

ai controlli analitici delle sostanze alimentari e delle bevande;

ai controlli analitici dei farmaci, dei presidi medico-chirurgici, dei presidi sanitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, dei cosmetici e dei prodotti simili;

ai controlli analitici e degli indici biotici delle acque, dell'aria, del suolo e degli ambienti di vita e di lavoro;

ai collaudi di apparecchiature e impianti per quanto di competenza S.S.N.;

alla radioprotezione;

alla ricerca applicata ed al controllo della funzione epidemiologica;

a ogni altro intervento previsto da leggi o regolamenti vigenti.

I S.M.S.P. svolgono altresì le funzioni in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di omologazione già dell'ENPI, dell'ANCC, dell'ispettorato del lavoro, riservate alla competenza delle unità sanitarie locali ai sensi del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982. n. 97 e del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 597, il cui esercizio richiede prevalentemente l'impiego di specifiche apparecchiature tecniche e/o elevati livelli di specializzazione degli operatori.

Le attività per conto di enti pubblici non di diretta competenza del Servizio sanitario nazionale viene regolata da apposite convenzioni stipulate fra la USL sede del presidio e l'ente interessato, nel rispetto della legislazione vigente.

L'attività a richiesta di terzi, non compresa nel comma precedente, è eseguita compatibilmente con le esigenze d'istituto risultanti dai piani di lavoro annuali ed è a carico dei richiedenti nella misura stabilita dai tariffari vigenti.

Art. 3.

Modalità di espletamento dei compiti

Il servizio multizonale di sanità pubblica esercita i propri compiti sulla base di un piano di lavoro approvato entro la fine dell'anno precedente da parte del comitato di gestione della unità sanitaria locale, sede del presidio, sentito il parere dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali che usufruiscono del servizio. La delibera di approvazione deve contenere adeguata motivazione per la parte in cui il piano si discosti eventualmente dal parere delle singole unità sanitarie locali che usufruiscono del servizio, ed in particolare per gli interventi destinati ai territori di rispettiva competenza.

I piani di lavoro annuali devono contenere le scelte e le linee operative idonee al perseguimento degli obiettivi stabiliti in materia dal piano socio-sanitario regionale.

Il piano di cui al primo comma deve essere predisposto dal comitato tecnico, previsto dal successivo art. 6, sentiti i responsabili dei servizi di igiene e sanità pubblica delle unità sanitarie locali interessate.

Gli interventi indiretti, a richiesta delle unità sanitarie locali, e gli interventi a richiesta di terzi non devono essere in contrasto con il piano di lavoro stabilito anno per anno.

Per particolari problemi di carattere contingibile e urgente il S.M.S.P. presta la propria opera su richiesta delle autorità competenti a emanare i relativi provvedimenti, anche nel settore della protezione civile.

La Regione può sempre richiedere dati e informazioni per scopo di ricerca, studio o programmazione.

Art. 4.

Organizzazione interna

I S.M.S.P. si articolano nelle seguenti aree di attività:

chimica;

fisica;

biotossicologica;

impiantistico-antinfortunistica.

Del funzionamento e dell'operato della singola area risponde il responsabile individuato nell'operatore di livello apicale.

Il responsabile preposto al Servizio multizonale di sanità pubblica è uno dei responsabili delle aree che ricopra la posizione funzionale apicale nei ruoli di rispettiva competenza.

Alla nomina dei responsabili dei S.M.S.P. e delle singole aree si provvede ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

I responsabili dei S.M.S.P. mantengono la responsabilità dell'area specifica cui sono preposti e garantiscono il coordinamento dell'attività svolta dai diversi settori in cui i presidi medesimi sono articolati e fanno parte dell'ufficio di direzione della USL.

Art. 5.

Gruppi di lavoro

I responsabili delle aree di attività di cui al precedente art. 4 costituiscono, tra il personale delle aree di attività ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi di lavoro permanenti a carattere interdisciplinare individuati dal piano socio-sanitario regionale, con lo scopo di garantire il coordinato esercizio dei compiti istituzionali e la interdisciplinarità degli interventi, secondo i principi descritti nel piano medesimo.

Ogni gruppo è costituito da un numero minimo di tre operatori, individuati dal comitato tecnico, nel cui seno è nominato un referente, scelto tra le figure professionali riguardanti laureati e tecnici; il referente può essere avvicendato secondo le esigenze del servizio.

Con i criteri indicati per i gruppi di lavoro permanenti, possono essere costituiti gruppi di lavoro temporanei finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici o alla soluzione di problemi particolari.

Art. 6.

Comitato tecnico

In ciascun S.M.S.P. è costituito un comitato tecnico, formato dai responsabili delle aree di attività e dai referenti dei gruppi.

Il comitato è presieduto dal responsabile del S.M.S.P. o, in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile di area con maggiore anzianità di servizio.

I responsabili delle aree di attività sono chiamati a intervenire ai lavori dell'ufficio di direzione dell'USL in cui ha sede il S.M.S.P. per le questioni concernenti le attività dell'area di competenza.

Alle sedute del comitato possono partecipare, con voto consultivo, rappresentanti del personale chiamati sulla base della specificità dei problemi in discussione.

Al comitato tecnico spettano:

a) la predisposizione del piano annuale di lavoro di cui all'art. 3 e la elaborazione di qualsiasi altro parere o proposta concernenti la strumentazione e il funzionamento del laboratorio;

b) l'organizzazione del lavoro e la ripartizione dello stesso tra i gruppi di lavoro;

c) la gestione dei collegamenti e dei rapporti tra i gruppi di lavoro.

Art. 7.

Collegamenti organizzativi e operativi

Ai fini del collegamento funzionale e del coordinamento di cui all'art. 1, quarto comma, il presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale sede del presidio convoca, con periodicità almeno trimestrale, la conferenza dei responsabili dei servizi di igiene e sanità pubblica e di quelli veterinari delle unità sanitarie locali interessate e dei componenti del comitato tecnico dei S.M.S.P. per assicurare il collegamento operativo del servizio multizonale con tali servizi.

La giunta regionale indice almeno due riunioni annuali allo scopo di assicurare l'ordinario espletamento dei servizi in tutta la Regione secondo gli obettivi del piano socio-sanitario regionale.

A tali riunioni partecipano i presidenti dei comitati di gestione delle singole unità sanitarie locali della Regione e i coordinatori di turno dei comitati tecnici dei S.M.S.P.

Compatibilmente con le esigenze del proprio servizio, gli operatori dei servizi zonali devono compiere periodi bimestrali di tirocinio pratico presso i S.M.S.P. territorialmente competenti secondo un calendario di turni predisposto dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali d'intesa con i comitati tecnici degli stessi.

Art. 8.

Pronta reperibilità

Su proposta dei rispettivi comitati tecnici le unità sanitarie locali, sedi di S.M.S.P., costituiscono presso ciascuno di questi un sistema di pronta reperibilità, per interventi intesi a fronteggiare situazioni di grave pericolo per la salute pubblica, l'igiene e l'ambiente.

Art. 9.

Personale

Le assemblee delle unità sanitarie locali sedi dei S.M.S.P. determinano, previo parere delle unità sanitarie locali interessate, l'organico del personale di ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1982, n. 37, e, per quanto riferito al primo piano socio-sanitario regionale, sulla base delle previsioni di cui alla tabella 4.1.03 nello stesso contenuta.

Nei S.M.S.P. operano, nell'ambito delle rispettive aree di attività, le seguenti figure professionali: medici, chimici, biologi, fisici, personale tecnico sanitario, personale di vigilanza e ispezione, ingegneri, geologi e personale tecnico.

Il personale proveniente dall'ENPI, dall'ANCC, dall'ispettorato del lavoro e dagli ex laboratori provinciali di igiene e profilassi è inserito negli organici di cui al primo comma secondo i criteri fissati dalla giunta regionale successivamente al definitivo trasferimento ai sensi della normativa vigente.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7, il prefetto nomina, su proposta del presidente della giunta regionale, gli operatori dei S.M.S.P. che assumono ai sensi delle leggi vigenti, in relazione all'esercizio delle funzioni di competenza di ciascun settore, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Al suddetto personale sono altresì attribuiti i poteri di accesso e di diffida previsti dall'articolo 21, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 10.

Beni e attrezzature

I comuni nei quali sono ubicati S.M.S.P. acquisiscono i beni e le attrezzature dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, dell'ENPI e dell'ANCC a norma degli articoli 65, 66 e 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 24 ottobre 1981, n. 31.

Art. 11.

Finanziamento

Il finanziamento relativo all'attività dei S.M.S.P. è assegnato all'unità sanitaria locale competente per territorio in relazione all'obbligo stabilito per la medesima, dall'art. 18, ultimo comma, della legge regionale 24 ottobre 1981, n. 31.

NORME TRANSITORIE

Art. 12.

Attività ispettive e di vigilanza

Per provvedere alle necessità operative dei S.M.S.P. dovrà essere garantita, previo accordo con il responsabile del servizio igiene e sanità pubblica, la disponibilità del personale di vigilanza e di ispezione, attualmente a disposizione delle unità sanitarie locali n. 3, n. 12, n. 15 e n. 24, in proporzione tale da assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali in tutte le aree di attività.

Art. 13.

Piano di lavoro per il 1985

Il piano di lavoro per l'anno in corso deve essere varato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 20 marzo 1985

MASSI

(1913)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1985, n. 13.

Partecipazione azionaria della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia alla società «Idrovie S.p.a.».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 3 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a partecipare al capitale sociale della società «Idrovie S.p.a.», con sede in Roma, avente per finalità la promozione, lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture idroviarie.

Per le finalità di cui al precedente comma, l'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere capitale fino ad un massimo di lire 200 milioni mediante sottoscrizione di nuove azioni della società medesima già emesse o da emettere.

Art. 2.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno finanziario 1985 è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII, il cap. 6855 con la denominazione: « Sottoscrizione di nuove azioni della società "Idrovie S.p.a." » e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 6995 del precitato stato di previsione.

Art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 1° aprile 1985

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1985, n. 14.

Provvidenze per favorire la ricerca e l'attività estrattiva delle pietre ornamentali per la valorizzazione del settore marmifero nella regione Friuli-Venezia Giulia e modificazioni all'art. 31 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 3 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROVVIDENZE PER FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE DEL SETTORE DELLE PIETRE ORNAMENTALI

Art. 1.

Finalità

Il presente capo ha lo scopo di favorire la ricerca e la valorizzazione delle pietre ornamentali comprese nella seconda categoria dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, presenti nel territorio regionale, e di contribuire in tal modo allo sviluppo delle zone montane e collinari nonché dell'artigianato e delle piccole e medie industrie del settore.

Art. 2.

Provvidenze per ricerche ed indagini a totale carico della Regione

Per le finalità previste dalla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 11 ottobre 1976, n. 57, limitatamente al settore delle pietre ornamentali, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1985.

Art. 3.

Contributi per le spese di ricerca, preparazione e risistemazione del giacimento

Al fine di promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alla ricerca, alla preparazione, alla coltivazione, nonché alla risistemazione dei giacimenti di pietre ornamentali nel territorio regionale, mediante l'impiego di moderni mezzi di lavoro e con adeguati programmi di ricerca, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:

a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici, geofisici e geochimici;

b) lavori di ricerca mediante opere stradali, sbancamento ed asporto di inerti, scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di mezzi d'opera, di perforazione, di sollevamento, trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e rammodernamento, costruzioni per gli altri servizi inerenti alla ricerca ed impianti igienico-sanitari;

d) prove di trattamento ed impianti pilota per nuove tecnologie nella lavorazione delle pietre ornamentali, sempre di provenienza regionale;

e) altri lavori necessari al compimento lell'attività estrattiva, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili, nonché per il ripristino delle condizioni ambientali originarie e/o il recupero di condizioni ambientali soddisfacenti rispetto a quelle originarie;

f) ogni altro intervento connesso con l'attività di ricerca, di preparazione del giacimento alla coltivazione e di risistemazione del giacimento.

I contributi possono essere concessi ai titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, per la coltivazione di giacimenti di pietre ornamentali.

Le istanze, corredate di una relazione tecnico-finanziaria, dei programmi di lavoro e dei preventivi di spesa, devono essere inoltrate alla direzione regionale dell'industria e devono essere istruite secondo la procedura della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni.

La direzione regionale dell'industria, su parere del comitato regionale delle miniere e delle cave, potrà avvalersi — per indagini, valutazioni, prospezioni e controlli sulle istanze — dell'opera degli organismi previsti dall'art. 1 della legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1976, n. 57.

Per quanto non previsto vale quanto stabilito dalla legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo II

MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTO DI NORME DI LEGGE IN MATERIA MINERARIA

Art. 4.

Modificazioni all'art. 31 *della legge regionale* 29 *giugno* 1983, *n.* 70

Il primo comma dell'art. 31 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, viene sostituito dal seguente:

« Al fine di consolidare l'attività della miniera piombo-zincifera di Cave del Predil attraverso il sostegno della ricerca per la successiva coltivazione, nelle more dell'operatività della legge 6 ottobre 1982, n. 752, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla S.A.M.I.M. S.p.a. un contributo straordinario in conto capitale fino alla misura del 60 per cento delle spese che la società stessa ha sostenuto e sosterrà — dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984 — per gli interventi previsti dall'art. 9 della legge citata e dall'art. 6 della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Ai fini della determinazione dell'entità del contributo da erogare ai sensi del primo comma dell'art. 31 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, così come sostituito con il precedente comma, si terrà conto della somma già liquidata alla S.A.M.I.M. S.p.a. ai sensi del citato art. 31 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

Art. 5.

Rifinanziamento del capo II della legge regionale 18 *agosto* 1971, *n.* 38

Al fine di favorire ed agevolare la ricerca mineraria di mineralizzazioni a solfuri misti in vista della successiva coltivazione nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai sensi del capo II della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in conto capitale fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Capo III

NORME FINANZIARIE E NORMA FINALE

Art. 6.

L'onere di lire 600 milioni previsto dal precedente art. 2 fa carico al cap. 7707 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, pari a lire 300 milioni per l'anno 1985, viene, conseguentemente, elevato della differenza, pari a lire 300 milioni, per l'anno 1985.

A detto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Sul precitato cap. 7707 viene, altresì, iscritto l'ulteriore stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal medesimo cap. 1953.

Art. 7.

Per le finalità previste dal precedente art. 3, sono autorizzate le seguenti spese per l'anno 1985:

a) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 700 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

L'onere previsto dal precedente comma, lettera *a*), fa carico al cap. 7929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.500 milioni per l'anno 1985.

A detto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal cap. 7888 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 14/Rag. del 4 febbraio 1985.

L'onere previsto dal precedente primo comma, lettera *b*), fa carico al cap. 7930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 700 milioni, per l'anno 1985.

A detto onere di lire 700 milioni si fa fronte come segue:

per lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 (rubrica n. 7 - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi, corrispondente allo stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1984 e trasferito, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 13/Rag. del 4 febbraio 1985;

per le restanti lire 200 milioni, mediante storno, di pari importo, dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del precitato stato di previsione.

Sul precitato cap. 7930 viene, altresì, iscritto l'ulteriore stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal medesimo cap. 1953.

Art. 8.

Gli oneri previsti dal primo comma dell'art. 31 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, così come sostituito dal primo comma del precedente art. 4, fanno carico al cap. 7888 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale, per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento, trasferito ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 14/Rag. del 4 febbraio 1985, presenta sufficiente disponibilità.

In relazione al disposto di cui al primo comma del precedente art. 4, vengono abrogati il quarto, quinto e sesto comma dell'art. 80 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

Art. 9.

Per le finalità previste dal precedente art. 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1985.

L'onere previsto dal precedente comma fa carico al capitolo 7931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1985.

A detto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal cap. 7888 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 14/Rag. del 4 febbraio 1985.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 1° aprile 1985

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1985, n. 15.
Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle elezioni provinciali e comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 3 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In occasione di elezioni provinciali e comunali nel Friuli-Venezia Giulia, qualora non ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1, lettera *b*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o candidature da parte di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano avuto eletto un proprio rappresentante nel consiglio regionale.

In tale caso la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta dal rappresentante regionale del partito o gruppo politico o dal rappresentante provinciale che tale risulti per attestazione del rappresentante regionale ovvero dal rappresentante all'uopo dallo stesso incaricato con mandato autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 aprile 1985

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1985, n. **16**.

Attività di produzione, organizzazione, intermediazione ed assistenza tecnica. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, concernente la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 3 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dal seguente:

« Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 ».

Art. 2.

Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, dopo il punto 14) viene inserito il seguente punto:

« 15) l'organizzazione di iniziative congressuali ed altre manifestazioni di carattere turistico ».

Art. 3.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, sono sostituiti dai seguenti:

« L'esercizio delle attività di cui all'art. 2, primo comma e secondo comma, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) è soggetto alla autorizzazione regionale di cui alla presente legge.

Le altre attività indicate al secondo comma dell'art. 2 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio e turismo nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano.

L'autorizzazione regionale di cui al primo comma del presente articolo è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Prima del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui al comma precedente, deve essere sentito il parere dell'azienda autonoma del turismo territorialmente competente, se esistente ».

Il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dai seguenti:

« La giunta regionale determina il numero massimo delle nuove agenzie o loro filiali da autorizzare nel biennio, tenendo conto delle variazioni del movimento turistico, della ricettività turistico-alberghiera e della situazione socio-economica delle diverse aree, del numero e della tipologia delle agenzie di viaggio e turismo già operanti, nonché dell'interesse turistico regionale.

Sulla base degli elementi di cui al precedente comma può essere determinata anche la dislocazione territoriale delle nuove agenzie o filiali ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dal seguente:

« Tale cauzione potrà venir costituita nei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero mediante altra idonea garanzia fornita da mutue costituite da agenti di viaggio ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dai seguenti:

« Qualora l'imprenditore non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possegga i requisiti professionali di cui al comma precedente, tali requisiti dovranno essere posseduti da una persona dipendente dell'agenzia, che assume la qualifica di direttore tecnico.

In caso di filiali i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo devono essere posseduti da una persona dipendente per ogni filiale, che assume la qualifica di direttore tecnico.

I direttori tecnici hanno l'obbligo di prestare la loro opera con carattere di continuità ed esclusività nella sede o nella filiale in cui operano ».

Il quarto e quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, sono sostituiti dai seguenti:

« Il possesso dei requisiti professionali di cui al secondo comma del presente articolo è dimostrato mediante il superamento di un esame di idoneità, sostenuto di fronte ad apposita commissione regionale.

La commissione di cui al precedente comma è composta da:

a) il direttore regionale del turismo o suo delegato, che funge da presidente;

b) un docente di materie economiche;

c) un rappresentante dell'associazione regionale delle agenzie di viaggio e turismo;

d) un rappresentante dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori del turismo e del commercio;

e) un docente di ciascuna lingua straniera oggetto di esame ».

E' abrogato il settimo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90.

All'ottavo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, dopo le parole « deliberazione della giunta regionale » vengono aggiunte le parole « ... e dura in carica tre anni ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, sono aggiunti i seguenti commi:

« Presso la direzione regionale del turismo è istituito l'albo professionale dei direttori tecnici del Friuli-Venezia Giulia, cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato in tutte le materie l'esame di cui al presente articolo.

Con il regolamento d'esecuzione della presente legge verranno stabiliti i requisiti strutturali minimi dei locali in cui può essere svolta l'attività di agenzia di viaggio ».

Art. 6.

Dopo l'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è inserito il seguente articolo:

« Art. 5-*bis*. (*Direttori tecnici di altre regioni o Stati membri della C.E.E.*). — La qualifica di direttore tecnico conseguita presso altra regione italiana o qualifica equivalente conseguita presso Stati membri della Comunità economica europea costituisce titolo valido per l'iscrizione all'albo di cui al precedente articolo ».

Art. 7.

All'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, dopo le parole « direzione regionale del turismo » viene inserita la parola « almeno ».

Art. 8.

All'art. 10 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, sopprimere le parole « dalla direzione regionale del turismo. » ed aggiungere le parole « ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. ».

Art. 9.

L'art. 11 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dal seguente articolo:

« Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere le attività di cui all'art. 2 della presente legge a favore dei propri associati, alle condizioni e nei limiti di cui ai seguenti commi.

Per esercitare l'attività di cui al comma precedente le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;

b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati.

A dimostrazione del possesso di tali requisiti le associazioni medesime devono inviare alla direzione del turismo copia dell'atto costitutivo e dello statuto, indicando inoltre un respon-

sabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

I programmi di viaggio predisposti dalle associazioni di cui ai precedenti commi devono essere inviati alla direzione del turismo almeno quindici giorni prima della loro diffusione e devono contenere gli elementi di cui all'art. 8 della presente legge, nonché la dicitura che trattasi di iniziative riservate esclusivamente agli associati.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della presente legge in materia di garanzia assicurativa.

Le associazioni senza scopo di lucro aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali ed operanti a livello regionale o locale, devono avvalersi, per l'organizzazione e la vendita di viaggi, di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.

Gli enti e le associazioni di cui al comma precedente possono organizzare ed effettuare, in relazione alle proprie finalità statutarie e in conformità alle norme del regolamento di esecuzione, gite occasionali di durata non superiore ai tre giorni, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.

Non sono soggetti alle norme di cui alla presente legge i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali ».

Art. 10.

Dopo il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è inserito il seguente comma:

« L'inosservanza delle disposizioni di cui al decimo comma dell'art. 4 della presente legge comporta la decadenza dell'autorizzazione ».

E' abrogato il quarto comma dell'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90.

Il quinto comma dell'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è sostituito dal seguente:

« L'infrazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 dà luogo a diffide e, in caso di recidiva, alle sanzioni amministrative da L. 1.500.000 a L. 15.000.000 ».

Dopo il settimo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, è inserito il seguente comma:

« Il pagamento con oltre venti giorni di ritardo o il mancato pagamento della tassa di concessione di cui al successivo art. 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 500.000. In caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata ».

Art. 11.

Norme transitorie

Le persone che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, accertati ai sensi della stessa legge regionale, possono richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere iscritti all'albo di cui all'art. 5 della presente legge.

Le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso di alcuni dei requisiti di cui al comma precedente, accertati ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, possono richiedere di essere sottoposti ad esame accertante i soli requisiti mancanti.

Agli atti di autorizzazione, il cui procedimento sia iniziato, ma che non siano ancora divenuti efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 aprile 1985

BIASUTTI

(2108)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985, n. 1.

Integrazione all'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 21, relativo all'inquadramento del personale delle opere universitarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 14 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 21, è integrato come segue:

« Il personale medico che risulti inquadrato anche in soprannumero nei ruoli organici delle opere universitarie può essere inquadrato, a domanda, nel ruolo unico del personale regionale con effetto giuridico ed economico dalla data di effettiva assunzione in servizio presso la Regione.

L'inquadramento deve essere richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettno ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 gennaio 1985

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985, n. 2.

Norme in materia di consorzi di sviluppo industriale in Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 14 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'assetto dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Abruzzo e costituiti ai sensi dell'art. 50 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche.

I predetti enti, già costituiti nella regione Abruzzo, assumono la denominazione di « Consorzi per lo sviluppo industriale ».

Ad essi partecipano i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli altri enti pubblici e/o economici che operano nel territorio.

Hanno sede in Avezzano, Casoli (Sangro), L'Aquila, S. Giovanni Teatino (Val Pescara), Sulmona, Teramo, Vasto. La sede consortile potrà essere trasferita previa modifica statutaria.

I consorzi di cui ai commi precedenti hanno durata indefinita, fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni dei consorzi di sviluppo industriale sono quelle previste dal richiamato testo unico sul Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218.

I consorzi, ferma restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, sono strumenti della Regione per la promozione industriale, secondo le direttive, il coordinamento ed il controllo degli organi regionali indicati negli articoli seguenti.

Art. 3.

I mezzi finanziari di cui i consorzi possono disporre sono costituiti, oltre che dalle fonti indicate nei propri statuti:

a) dal contributo regionale annuale di dotazione ordinaria da porsi a carico del bilancio regionale per le spese di funzionamento dei consorzi;

b) da fondi straordinari concessi dalla Regione per la realizzazione e la manutenzione di opere e di servizi e per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge;

c) da fondi regionali o statali appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;

d) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.

Per l'ottenimento di mutui da parte di istituti di credito concessi in attuazione del citato testo unico sulle leggi per il Mezzogiorno, la Regione può prestare garanzia, sempre che si tratti di opere di cui al precedente punto *b*), approvato dai competenti organi regionali.

Art. 4.

Sono organi dei consorzi di sviluppo industriale:

a) l'assemblea generale dei rappresentanti degli enti partecipanti di cui al precedente art. 1;

b) il consiglio di amministrazione, composto da un numero variabile da cinque a undici membri, designati dall'assemblea generale nel proprio seno con le modalità fissate dallo statuto del consorzio;

c) il presidente, nominato dall'assemblea generale nel proprio seno;

d) il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, designati in ragione di uno effettivo e uno supplente della giunta regionale, tra iscritti nell'apposito albo.

Il componente effettivo designato dalla giunta regionale assume le funzioni di presidente del collegio.

Art. 5.

La durata in carica degli organi di cui all'articolo precedente è stabilita in cinque esercizi.

Le funzioni attribuite agli organi stessi sono quelle indicate nello statuto.

Art. 6.

Il consiglio regionale esercita le funzioni di cui all'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 1, lettere *a*) e *b*)

Le disposizioni di cui alla lettera *c*) di detto articolo si applicano fino ad avvenuta approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 7 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18.

Art. 7.

La giunta regionale, oltre alle attribuzioni stabilite dall'articolo 3 della citata legge regionale 15 gennaio 1973, n. 1, attua di norma, attraverso i consorzi di sviluppo industriale, di cui alla presente legge, gli indirizzi di promozione industriale stabiliti dalla programmazione economica e territoriale della regione Abruzzo.

A tal fine, sentita la competente commissione consiliare permanente:

1) stabilisce gli indirizzi di coordinamento delle attività consortili;

2) approva i programmi di ciascun consorzio per la realizzazione annuale di infrastrutture, sentita la consulta degli enti di cui al successivo art. 12;

3) stabilisce gli interventi finanziari in favore di ciascun consorzio a carico del bilancio regionale, sentita la consulta degli enti;

4) delibera inoltre in ordine:

a) ai finanziamenti per la manutenzione di opere realizzate a cura del consorzio;

b) alla erogazione di fondi ordinari annuali da inserire nel bilancio regionale per le spese di funzionamento dei consorzi e per la revisione ed adeguamento, fino all'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 7 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, dei propri piani;

c) alla erogazione di fondi straordinari ai consorzi, per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di opere o per l'espletamento di particolari compiti di promozione industriale di interesse della Regione;

d) all'approvazione delle delibere dell'assemblea generale dei consorzi relative all'ammissione di nuovi partecipanti rispetto a quelli attualmente consociati;

e) alla determinazione delle indennità di carica, indennità di presenza e rimborso spese per missioni, spettanti ai componenti degli organi consortili, sulla base delle disposizioni legislative vigenti per gli organi delle unità locali socio-sanitarie.

Art. 8.

Il presidente della giunta regionale, oltre ad esercitare le funzioni stabilite dall'art. 4 della citata legge regionale 15 gennaio 1973, n. 1, nomina, con decreto, il collegio dei revisori dei conti e il commissario «ad acta» nei casi e nelle forme indicate nella presente legge e nello statuto dei consorzi di sviluppo industriale.

Art. 9.

Il componente della giunta regionale preposto al settore della promozione industriale, comunica ai consorzi, mediante circolari, le direttive stabilite dalla giunta regionale.

Propone, di concerto di volta in volta con il componente preposto ad altri settori interessati, i provvedimenti di competenza della giunta regionale.

Fornisce pareri, quando richiesti, al comitato regionale di controllo che, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1977, n. 50, esercita la vigilanza e la tutela sugli atti dei consorzi stessi, secondo le norme dello statuto consortile.

Art. 10.

E' istituita in Pescara la consulta regionale dei consorzi di sviluppo industriale d'Abruzzo con sede presso il settore della promozione industriale della giunta regionale.

Tale consulta è composta dal componente la giunta regionale preposto al settore della promozione industriale e dai presidenti dei consorzi di sviluppo industriale o loro delegati.

La consulta è presieduta dal componente la giunta che ha potere di convocarla secondo il regolamento interno approvato dalla consulta stessa ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

La consulta è organo consultivo della giunta regionale che deve obbligatoriamente acquisirne il parere nelle materie di cui agli articoli 7 e 9 nei casi previsti dagli articoli 13 e 14 della presente legge, facoltativamente negli altri casi.

Art. 11.

I consorzi sono tenuti ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

A tale scopo la giunta regionale, nell'ambito dei propri poteri di coordinamento, predispone entro novanta giorni uno statuto tipo su conforme parere della consulta di cui all'articolo 10.

Gli statuti sono approvati con legge regionale.

La erogazione di provvidenze regionali successive a quelle previste dalla presente legge è subordinata alla entrata in vigore dello statuto del consorzio come sopra approvato.

Art. 12.

E' istituita presso ogni consorzio industriale una consulta composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali, dalle organizzazioni professionali e dalle imprese presenti sul territorio.

La consulta esprime parere sui progetti di organizzazione delle infrastrutture e dei servizi.

Art. 13.

La giunta regionale, in sede di predisposizione del «Quadro di riferimento regionale» di cui all'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 e dei «Piani di settore e progetti

speciali territoriali» di cui all'art. 6 della medesima legge regionale n. 18 aventi riflessi nel settore dello sviluppo industriale ed artigianale, e per modifiche agli stessi, interpella anche la consulta regionale dei consorzi di sviluppo industriale d'Abruzzo di cui all'art. 10 della presente legge.

Parimenti le amministrazioni provinciali, nel disporre il piano territoriale di cui all'art. 7 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, consultano anche i consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio.

I consorzi di sviluppo industriale di cui alla presente legge possono avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 14.

Fino all'approvazione dei piani territoriali previsti dall'art. 7 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, nei confronti dei consorzi di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in L. 400.000.000, si provvede a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2898, partita n. 16 dell'elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984, è introdotta la seguente variazione:

(*Omissis*).

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 gennaio 1985

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985, n. 3.

Norme integrative alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 45, avente per oggetto: «Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione Abruzzo».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 14 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 6 della legge regionale 21 luglio 1983, n. 45, viene aggiunto il seguente comma:

I rappresentanti degli artigiani di nomina elettiva di cui alla lettera *a*) dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, facenti parte delle commissioni provinciali per l'artigianato, sono considerati decaduti in caso di loro cancellazione dagli albi provinciali delle imprese artigiane. Alla loro sostituzione si provvede con la procedura prevista dalla legge 23 luglio 1980, numero 366.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 21 luglio 1983, n. 45, viene sostituito dal seguente:

I contributi sono concessi in unica soluzione, per l'importo massimo di contributo di lire 20 milioni per una durata non superiore a quarantotto mesi.

Art. 3.

Il testo della lettera *a*) dell'art. 38 della legge regionale 21 luglio 1983, n. 45, viene sostituito dal seguente:

Copia dell'atto con il quale l'ente richiedente è stato autorizzato a chiedere il concorso regionale.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 21 luglio 1983, n. 45, viene sostituito dal seguente:

Nei limiti dell'annuale disponibilità finanziaria del bilancio, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, entro il mese di settembre di ogni anno, approva il programma di ripartizione dei fondi disponibili, tenendo conto del numero degli abitanti del comune interessato, del numero delle imprese artigiane esistenti nel comune stesso, nonché del completamento degli interventi precedentemente fruenti del contributo regionale allo stesso titolo, ai fini della determinazione dei costi prospettati in rapporto alle opere che si intendono realizzare ed indicando gli eventuali casi di inammissibilità al contributo.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 36 della legge regionale 21 luglio 1983, n. 45, viene sostituito dal seguente:

La Regione, per spese di urbanizzazione primaria all'interno o a servizio di zona destinata ad insediamenti produttivi artigianali, in conformità alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici concede contributi in conto capitale ai comuni, ai consorzi di comuni all'uopo costituiti, ai consorzi misti, di cui all'art. 17 della legge n. 240 del 21 maggio 1981 sempre che per tali opere si utilizzino aree di proprietà di tali enti della Regione o comunque da acquisire con la procedura prevista dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1964, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Nel titolo V della legge regionale 21 luglio 1983, n. 45, dopo l'art. 42, viene inserito il seguente nuovo articolo:

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, è autorizzata a finanziare interventi in materia di artigianato inseriti in programmi regionali fruenti di contributi della Comunità economica europea, facendo gravare la relativa spesa sul capitolo di bilancio di cui al presente titolo.

Art. 7.

All'art. 58 della legge regionale 21 luglio 1983, n. 45, viene aggiunto il seguente comma:

Non possono essere erogati contributi regionali ad enti ed associazioni che, in occasione di mostre o altre manifestazioni similari da loro organizzate ed aventi espressa destinazione alla promozione dell'artigianato, permettano la partecipazione di espositori non iscritti agli albi delle imprese artigiane.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 gennaio 1985

SPADACCINI

(2017)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221